

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 3 MARZO 1955

(42^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (818) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 718, 719, 720, 721, 722
CADORNA	720
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze	719, 720, 721
CORNAGGIA MEDICI, relatore	720
DE BACCI	721
MESSE	720
PALERMO	719, 720
PRESTISIMONE	720
TRABUCCHI	719

« Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare » (855) (D'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	717
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di- fesa	718
DE BACCI, relatore	718
PALERMO	718

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e per le finanze Castelli.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia: « Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare » (855) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia: « Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione della giustizia del Senato ha dato parere favorevole su questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito,

approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di età ».

DE BACCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha per oggetto l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare, ed è già stato approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Qual'è lo scopo di questo disegno di legge? Mentre la legislazione vigente considera il caso dell'unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro, ed il caso del primogenito di padre vivente inabile al lavoro o di oltre sessantaquattro anni di età oppure primogenito di madre vedova e gli analoghi casi degli adottivi, ma solo nei riguardi della famiglia di origine, non considera il caso dell'affiliato. È stato sottolineato il fatto che gli affiliati contraggono verso gli affilianti dei debiti di riconoscenza, delle affezioni quasi filiali, per cui prestano la loro opera in favore e per il sostentamento dei genitori affilianti. Pertanto, una volta venuto il momento del richiamo alle armi, si reputa necessario mettere in congedo anticipato gli affiliati per dare loro la possibilità di continuare l'opera di assistenza in favore dei genitori affilianti. È stato obiettato che non esiste nel Codice civile un vero e proprio dovere degli affiliati nei riguardi degli affilianti, cioè che essi non hanno il dovere degli alimenti; quindi, mancando questo vero e proprio dovere, male si configura un loro diritto al congedo anticipato. Tuttavia esiste uno stato di fatto, al quale ho accennato. C'è da aggiungere che in Italia casi di affiliati che abbiano diritto al congedo anticipato sono pochi: sono stati indicati in qualche decina all'anno.

La Commissione della Camera dei deputati ha apportato al primitivo disegno di legge alcune varianti molto opportune. Infatti il

nuovo testo dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito suona ora così: « I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del dodicesimo anno di età ». Le due limitazioni, la prima che non sia conosciuta la famiglia di origine dell'affiliato, la seconda che questi sia stato affiliato prima del 17° anno di età, sono molto importanti e sono state dettate evidentemente dalla preoccupazione di evitare nel primo caso l'affermazione di un principio contrario al Codice civile, nel secondo caso le frodi alla legge.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PALERMO. Noi siamo favorevoli.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (818) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi certamente ricorderanno, il senatore Vaccaro, d'accordo con il senatore Ca-

4^a COMMISSIONE (Difesa)42^a SEDUTA (3 marzo 1955)

dorna, fece presente la possibilità di estendere le norme di questo disegno di legge anche agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. All'uopo ha presentato degli emendamenti che sono stati sottoposti alla 5^a Commissione finanze e tesoro, la quale vi ha dato parere favorevole.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli emendamenti del senatore Vaccaro riguardano un eventuale effetto retroattivo della legge per equiparare il trattamento degli ufficiali insegnanti del Corpo della guardia di finanza e quello già praticato per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con disposizioni amministrative interne del Ministero della difesa. Vorrei proporre alla Commissione di regolare oltre che il passato, anche l'avvenire, e poichè attualmente gli insegnanti delle accademie, scuole e corsi della Guardia di finanza hanno i loro compensi stabiliti dalla legge del 2 febbraio 1952, n. 61, la quale non fa distinzione di compensi tra i colonnelli e gli altri gradi e fissa dei compensi leggermente minori a quelli contemplati dall'attuale disegno di legge, sarei del parere di estendere le norme di questo disegno di legge, riguardanti gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, venendo così a stabilire un trattamento uniforme.

Alla maggiore spesa si potrà far fronte, modificando adeguatamente l'articolo 8 del presente disegno di legge, con una riduzione del capitolo n. 85 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso, per una parte e per l'altra residua attingendo al capitolo n. 75 dello stesso stato di previsione, che consente questa copertura.

Dichiaro quindi che a nome del Governo presenterò degli emendamenti, che, peraltro, sono già a conoscenza della 5^a Commissione.

TRABUCCHI. Come rappresentante della Commissione finanze e tesoro, do parere favorevole agli emendamenti del Governo.

PRÉSIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono dovute, per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

Insegnamenti di:	Colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori	Altri gradi
1 ^a categoria	3.690	3.520
2 ^a »	2.240	2.130
3 ^a »	1.350	1.280

Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corrispondenza delle indennità stesse.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al primo comma, dopo le parole « dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » propongo di aggiungere le altre « e del Corpo della guardia di finanza ».

PRÉSIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PALERMO. Noi siamo favorevoli e voteremo a favore di questo disegno di legge. Vorrei però pregare il Ministro della difesa, quando si tratta di concedere delle indennità a degli ufficiali che svolgono un'attività così importante qual'è quella dell'insegnamento presso le accademie, scuole e corsi, di concedere delle indennità che non siano così misere, perchè allora è preferibile non dare niente. Stabilire per i colonnelli una cifra di 3.690 lire, significa dare poco più di cento lire al giorno, ossia nemmeno un pacchetto di sigarette.

4^a COMMISSIONE (Difesa)42^a SEDUTA (3 marzo 1955)

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna però riferirsi ad ora di insegnamento e non a giornata.

PALERMO. La cifra comunque è sempre bassa. Pregherei quindi il Ministero della difesa di riesaminare a fondo questo problema in altra occasione.

CADORNA. Mi associo alle osservazioni del senatore Palermo.

MESSE. Anch'io mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Palermo.

PRESTISIMONE. Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario per la difesa di interessarsi della indennità dei primi capitani, che ammonta tuttora a ventisette lire al mese!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 con la modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 2.

Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria.

L'assegnazione alle varie categorie delle singole materie di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro della difesa.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo i seguenti emendamenti: nel primo comma dell'articolo 2, aggiungere in fine le parole: « per il Corpo della guardia di finanza, in 19 di prima categoria, 31 di seconda categoria, e 16 di terza categoria »; nel capoverso aggiungere, in fine, le parole: « e per il Corpo della guardia di finanza dal Ministro delle finanze ».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Il relatore è d'accordo sugli emendamenti proposti dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 3.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali.

Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, spetta l'importo di due indennità, se uguali, e la maggiore di esse più la metà di ciascuna delle altre due, se disuguali.

(*E approvato*).

Art. 4.

Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive superiore alle 50 ore annuali.

L'aumento non viene corrisposto quando si verificano i cumuli di cui al precedente articolo 3.

(*E approvato*).

Art. 5.

Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro della difesa di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, la corresponsione dell'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'articolo 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo di aggiungere dopo le parole: « è data facoltà al Ministro della difesa », le altre: « e per il Corpo della guardia di finanza al Ministro delle finanze ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 6.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3.300, 2.000 e 1.000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e terza categoria, effettuati dalla data di costituzione o ricostituzione dei rispettivi enti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1947.

Il senatore Vaccaro ha proposto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 6:

« È autorizzato il pagamento delle indennità di insegnamento, nelle misure nette mensili di cui al precedente comma, agli ufficiali dell'Esercito e del Corpo della Guardia di finanza nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione della Guardia di finanza per il periodo dal 1° luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61 ».

DE BACCI. Poichè il senatore Vaccaro non è presente, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Vaccaro, fatto proprio dal senatore De Bacci. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 6, come risulta dopo l'approvazione del comma aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 7.

Sono abrogati il comma b) della lettera C' della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'articolo 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, ed il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo di aggiungere in fine le seguenti parole: « e la legge 2 febbraio 1952, n. 61 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 8.

Alla maggiore spesa di lire 33.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con le somme già stanziare nei capitoli n. 210 (lire 20.000.000); n. 212 (lire 7.000.000); n. 214 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

« Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con le somme già stanziare nei capitoli n. 210 (lire 20.000.000); n. 212 (lire 7.000.000); n. 214 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; nel capitolo n. 75 (lire 1.300.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1954-55 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 85 (lire 1.500.000) dello

4^a COMMISSIONE (Difesa)42^a SEDUTA (3 marzo 1955)

stesso stato di previsione per il medesimo esercizio.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il nuovo testo dell'articolo 8, proposto dal Sottosegretario di Stato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alle modificazioni apportate al disegno di legge riguardanti l'estensione di queste norme al Corpo della guardia di finanza,

l'intitolazione del disegno di legge resta così formulata:

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.